

NON SI PAGANO GLI INTERESSI ISCRITTI SENZA MOTIVAZIONE

IN SINTESI:

Le Sezioni Unite della Cassazione stabiliscono che nelle cartelle di pagamento occorre indicare, a pena di nullità, decorrenza e tipo di interessi richiesti.

prorevi auditing s.r.l.

Ogni anno le sezioni della Suprema Corte di Cassazione emettono oltre trentamila sentenze; di conseguenza si verifica che nel corso degli anni alcune sentenze contraddicano sentenze precedentemente emesse e a loro volta vengano contraddette da sentenze successive. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, interviene allorché tali contrasti si ripetono o quando sorge la necessità di interpretazioni di norme di legge che rivestano massima importanza.

Merita segnalare la sentenza CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 14 luglio 2022, n. 22281 (punti 13.3.1, 13.5.2, 13.5.3 e 13.6), in tema di motivazione degli interessi sui crediti tributari iscritti nelle cartelle di pagamento, che rappresenta un ulteriore tassello all'obbligo di motivazione a pena di nullità degli atti impositivi tributari (art. 7, co. 1, statuito diritti del contribuente).

Dopo avere affermato il principio che il contribuente deve essere messo in condizione di verificare la correttezza degli interessi iscritti nella cartella, le Sezioni Unite della Corte hanno stabilito che la cartella deve consentire, attraverso una sintetica ma adeguata motivazione, di individuare i "presupposti di fatto" e le "ragioni giuridiche" poste a base della stessa, anche con riferimento agli interessi. In questo caso è dunque necessario (e sufficiente) che la cartella evidenzi l'importo del debito d'imposta, quello degli interessi, la data iniziale e finale di decorrenza degli stessi e la tipologia dei medesimi, anche solo indicando il numero di codice o la norma che li prevede.

Tuttavia, la cartella non deve indicare, come obbligatoria motivazione, la tipologia degli interessi o il loro numero di codice o la norma che li prevede qualora sia stata emessa in esecuzione di un atto che già conteneva tali informazioni, come avviene con le "avvertenze" poste negli ultimi fogli dell'avviso di accertamento.

La mancanza delle motivazioni sopra accennate determina la nullità parziale della cartella, con riferimento quindi agli importi di interessi non motivati, da eccepire entro 60 giorni mediante ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria.

Si rammentano le principali tipologie di interessi, i cui tassi sono normalmente stabiliti con D. M. 21 maggio 2009:

- interessi per mancato versamento diretto (per es., per liquidazioni di imposte e ritenute dichiarate e non versate): 4%;
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo (per es., imposte dovute a seguito delle liquidazioni automatiche ex art. 36 bis e 36 ter, D.P.R. 600/1973: art. 20, D.P.R. 602/1973): 3,5%;
- interessi per dilazioni di pagamento, concesse in via giudiziale o amministrativa (artt. 21 e 39, DPR 602/1973): 4%;
- interessi di mora (art. 30, D.P.R. 602/1973): 2,68% (provvedim. 23.5.2019).

1 febbraio 2023